

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Regione Puglia

Legge Regionale Puglia 20 giugno 2011, n. 11 recante: Gestione del servizio idrico integrato. Costituzione dell'Azienda pubblica regionale "Acquedotto pugliese - AQP".

Corte Costituzionale, sentenza n. 62/2012

(Istituzione dell'autorità idrica pugliese - Affidamento del servizio, direttamente e a tempo indeterminato, all'ente regionale "Acquedotto pugliese - AQP" - Contrasto con la normativa statale per la quale le Regioni debbono limitarsi ad individuare con legge gli enti e gli organi ai quali devolvere le funzioni già esercitate dalle AATO, e ai quali spetta di determinare in via amministrativa le forme della gestione e le modalità di affidamento del SII - Costituzione dell'Agenzia pubblica regionale "Acquedotto pugliese - AQP" - Subentro nel patrimonio e nei rapporti della s.p.a. Acquedotto pugliese - Incidenza della legge regionale su una s.p.a. a suo tempo costituita con legge dello Stato - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione) - Illegittimità costituzionale).

(Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 6, lettera g), della legge della Regione Puglia 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell'Autorità idrica pugliese), nonché dell'art. 2, comma 1, dell'art. 5 e dell'art. 9, comma 1, della legge della Regione Puglia 20 giugno 2011, n. 11 (Gestione del servizio idrico integrato. Costituzione dell'Azienda pubblica regionale "Acquedotto pugliese - AQP"))

È fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento all'art. 117, comma 2, lettere e) ed s) della Costituzione, della norma regionale (art. 2, comma 1) che affida direttamente il servizio idrico integrato della Puglia ad un'azienda pubblica regionale di nuova costituzione «Acquedotto pugliese (AQP)». Ai sensi della normativa statale, infatti, le Regioni debbono limitarsi ad individuare con legge gli enti e gli organi ai quali devolvere le funzioni già esercitate dalle AATO, spetta poi agli enti regionali successori delle AATO, così individuati, la determinazione in via amministrativa delle forme di gestione e delle modalità di affidamento del Servizio Idrico Integrato. La norma impugnata, ponendosi in contrasto con quanto previsto al comma 186-bis dell'art. 2 della legge n. 191 del 2009, invade la competenza legislativa esclusiva statale nelle materie tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente.

È parimenti fondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione (art. 5) che istituisce l'Azienda pubblica regionale «Acquedotto pugliese (AQP)» e stabilisce il subentro di tale azienda nel patrimonio e nei rapporti della s.p.a. Acquedotto pugliese, per violazione della potestà legislativa esclusiva statale nelle materie ordinamento civile, tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente. La normativa regionale censurata, infatti, incide sul patrimonio e sui rapporti attivi e passivi di una società per azioni costituita con legge statale, società nel cui oggetto sociale rientra la gestione del ciclo integrato dell'acqua, ed è dunque afferente alle richiamate materie di competenza legislativa esclusiva statale.

(a cura di Nicoletta Galluccio)

Regione Lombardia

Legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21, recante "Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in attuazione dell'art. 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191".

Corte Costituzionale, sentenza n. 320/2011

(Servizi pubblici locali - Cessione delle infrastrutture idriche ad un soggetto di diritto privato - Contrasto con la normativa statale che prevede la proprietà demaniale delle infrastrutture idriche e, quindi, la loro «inalienabilità se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge» - Illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. l), della Costituzione).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera t), della legge Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21 promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri)

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione, dell'art. 1, comma 1, lettera t), della legge della Regione Lombardia n. 21/2010 che prevede la cessione delle infrastrutture idriche ad un soggetto di diritto privato - la società patrimoniale d'ambito a capitale pubblico incredibile. Secondo i giudici costituzionali la norma contrasta con l'art. 143 del d.lgs. n. 152 del 2006 che prevede la proprietà demaniale delle infrastrutture idriche e, quindi, la loro «inalienabilità se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge». Secondo i giudici costituzionali l'abrogazione tacita del comma 13 dell'art. 113 del TUEL, per incompatibilità con il comma 5 dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, preclude alla Regione resistente di disciplinare, in attuazione del medesimo comma 13, il regime della proprietà di beni del demanio accidentale degli enti pubblici territoriali che deve essere ricondotto alla materia dell'ordinamento civile riservata dall'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, a competenza legislativa esclusiva dello Stato.

La disposizione regionale che consente alle società patrimoniali d'ambito di espletare le gare per l'affidamento del servizio idrico è costituzionalmente illegittima in quanto fa riferimento ad un soggetto (le società patrimoniali d'ambito) la cui costituzione è prevista da una disposizione della quale è stata accertata l'illegittimità costituzionale.

(a cura di Nicoletta Galluccio)

